

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5/6

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI

ARTENA, CARPINETO ROMANO, COLLEFFERRO, GAVIGNANO, GORGA, LABICO, MONTELANICO, SEGNI, VALMONTONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI.

Comune capofila COLLEFFERRO

“CONDOMINIO SOCIALE”

Progetto innovativo e sperimentale



AVVISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATA AL COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE, PER L'IDEAZIONE E L'ATTIVAZIONE, IN CO-PROGETTAZIONE, DI PERCORSI INNOVATIVI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

PNRR- Missione 5 Componente 2 **Investimento 1.1.2**

Autonomia degli anziani non autosufficienti

“Condominio Sociale per Anziani”

CUP **D54H22000280006**

CIG **B644734DAA**

Avviso Pubblico Manifestazione d'Interesse

Avviso Pubblico per Manifestazioni d'interesse finalizzata al coinvolgimento di un Ente del Terzo Settore per l'ideazione e l'attivazione in co-progettazione di interventi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e Coesione", componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", sottocomponente 1 "servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", **Investimento 1.1.2 - AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI_ "Condominio Sociale per Anziani"**.

CUP: D54H22000280006

CIG: B644734DAA

IL DIRIGENTE

Premesso che

- Il Comune di Colleferro, in qualità di comune capofila del Distretto Sociosanitario RM 5.6, ha risposto all'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu, proponendo a finanziamento, per il Sub-investimento 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti_" Condominio Sociale";
- con decreto n. 98 del 09/05/2022 la Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale ha ammesso al finanziamento il suddetto Progetto (CUP **D54H22000280006**);
- In data 03/05/2023 il Distretto RM 5.6 ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione per l'attuazione del suddetto progetto con l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR- presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti:

- il Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021- PNRR – che adotta il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale con cui è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli

Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu. L'avviso n. 1/2022 intende favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora;

Preso atto che Il Distretto Sociosanitario RM 5.6, costituito dai Comuni di Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni e Valmontone, intende attivare una procedura di co-progettazione con un Ente del Terzo Settore per l'attuazione, in co-progettazione, di interventi nell'ambito del PNRR, Missione 5, Componente 2, Intervento 1.1, Sub-Intervento 1.1.2 – **Autonomia degli anziani non autosufficienti_ “Condominio Sociale per anziani”** con l'obiettivo di sperimentare ed attuare il LEPS relativo alle persone anziane non autosufficienti, fornendo loro servizi socio assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità della loro vita presso il proprio domicilio e contesto sociale di appartenenza, che prevedano l'integrazione e la sinergia tra:

- a) adattamenti, ove possibile, dell'abitazione alle esigenze della persona mediante lavori di adeguamento e fornitura di ausili e soluzioni domotiche, meccaniche e tecnologiche (non sono previsti interventi strutturali);
- b) erogazione di servizi legati alla domiciliarità, che garantiscano la continuità dell'assistenza, secondo un modello di presa in carico sociosanitaria.

Visti:

- L'art. 118, comma 4 della Costituzione, introdotto dalla L. Costituzionale n. 3/2001 di riforma del titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale accanto a quello di sussidiarietà verticale, ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano, nel corso del procedimento, il contenuto discrezionale del provvedimento. La legge 241 è dunque il contenitore giuridico all'interno del quale inscrivere le pratiche di Welfare collaborativo e in particolare la co-progettazione;
- a Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche;
- la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli Organismi non Lucrativi di Utilità Sociale, degli Organismi della Cooperazione, delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni ed Enti di Promozione Sociale, delle Fondazioni, degli Enti di Patronato e di altri Soggetti Privati, ed in particolare:
- l'art. 1, comma 1, recita: "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie

un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;

- l'articolo 1, comma 5, prevede che “Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono Soggetti Pubblici nonché, in qualità di Soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non Lucrativi di Utilità Sociale, Organismi della Cooperazione, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni ed Enti di Promozione Sociale, Fondazioni, Enti di Patronato e altri soggetti privati”;
- l'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- l'art. 6, comma 2, lettera a), attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore;
- la Legge del 3 marzo 2009, n. 18 che ratifica la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, in particolare l'art. 19 della Convenzione che dispone che gli Stati riconoscano “il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società”;
- l'art. 1, comma 159, della Legge di Bilancio 2022 che prevede che gli Ambiti Territoriali Sociali siano la sede nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS (livelli essenziali delle prestazioni sociali), al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell’offerta integrata servizi sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativi alle persone anziane non autosufficienti, fornendo loro servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità della loro vita presso il proprio domicilio e contesto sociale di appartenenza;

- Le Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), approvate con D.M. n. 72 del 31.02.2021, in particolare l'art. 55, comma 3, il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici" vede la co-progettazione finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti con la co-programmazione, poste in essere nel
- rispetto dei principi della L. 241/1990 e ss.modifiche;
- Rilevato che il nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 all'art. 6 recita:
 1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli Enti del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;

- Considerato**, inoltre, che la co-progettazione di cui all'art. 7, D.P.C.M. 30.03.2001:
 - ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partnership con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica;
 - fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;
 - non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzato all'attivazione di una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi ed interventi sociali;
 - si colloca nella direzione del welfare sussidiario, di natura promozionale, fondato sulla responsabilità sociale sull'esercizio comune della "funzione pubblica";

- Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026;
- La Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 11 recante "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

- Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura un bene comune", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019 n. 1;

- La Corte Costituzionale con Sentenza 131/2020 ha definito la co-progettazione come «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.», un originale canale di «amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato», scandito «per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria».
- le Linee Guida Anac n. 17 del 27.07.2022 recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali" secondo le quali "Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore";
- Considerato, inoltre, che la disciplina dettata dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore si articola intorno ad almeno quattro fasi procedurali. La prima è costituita dalla pubblicazione dell'Avviso (in applicazione dei principi di trasparenza e imparzialità contemplati nell'art.55, comma 4) per l'individuazione degli enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato; la seconda, dalla presentazione delle candidature e dalla selezione del candidato partner dell'ente; la terza, dalla co-progettazione tra il soggetto selezionato e l'amministrazione, la quarta è costituita dalla stipula della convenzione con il soggetto che ha collaborato alla progettazione degli interventi a cui è affidata l'attuazione di questi;

Considerato che:

- dalla normativa sopra esposta emerge che gli interventi oggetto di co-progettazione devono essere innovativi e sperimentali. Gli stessi, quindi, devono essere caratterizzati da elementi di novità rispetto, ad esempio, alle modalità organizzative e/o esecutive del servizio oppure ai soggetti coinvolti, ad elementi di sperimentazione, intesa come azione volta ad applicare metodi innovativi al fine di vagliarne l'efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di replicarne l'attuazione in contesti analoghi. La collaborazione per la realizzazione degli obiettivi si sostanzia in una compartecipazione del partner alla realizzazione del progetto con proprie risorse intese come beni immobili, attrezzature, strumentazioni, automezzi, risorse umane, capacità di reperire contributi e/o finanziamenti da parte di enti non pubblici, attività di coordinamento e organizzazione, cura dei rapporti con la rete territoriale. Al ricorrere dei presupposti individuati nei precedenti punti, la co-progettazione può avvenire in deroga alle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici, sostanziandosi in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e

sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale. La scelta del partner deve avvenire mediante procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, economico ed efficacia;

Considerato, altresì, che a fronte dei nuovi fenomeni sociali, anche derivati dal periodo di pandemia da Covid-19, diverso deve essere l'approccio all'inclusione delle persone con disabilità. Occorre utilizzare strumenti e interventi flessibili e adatti alle diverse situazioni. È necessario, pertanto, strutturare un approccio di sistema delle politiche sociali considerando quali paradigmi, la centralità della persona, il valore delle risorse di comunità, la trasversalità e l'interdisciplinarietà. La metodologia di lavoro utilizzata deve porre quindi forte attenzione alla territorialità e alla prossimità, nonché alla personalizzazione e differenziazione degli interventi.

RENDE NOTO CHE

Il Distretto RM 5.6 ai sensi della L. 241/1990, dell'art.55 del d.lgs. 117/2017 - codice del terzo settore- e della L. 328/2000, intende individuare un soggetto partner del terzo settore interessato all'ideazione e all'attivazione in co-progettazione di interventi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 2, Intervento 1.1, Sub-Intervento 1.1.2 – **Autonomia degli anziani non autosufficienti_ "Condominio Sociale per Anziani"**.

Art. 1. La procedura amministrativa della Co-progettazione

La presente procedura di co-progettazione è svolta in applicazione degli artt. 55-57 del D.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), in coerenza con le Linee Guida sul Rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore approvate con Decreto Ministeriale 72 del 31/03/2021.

La procedura è finalizzata alla definizione ed alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare gli obiettivi definiti nel presente Avviso.

La Corte Costituzionale con Sentenza 131/2020 ha definito la co-progettazione come «una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.», un originale canale di «amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato», scandito «per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria».

Inoltre, la medesima Corte ha affermato che la procedura "non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico".

La presente procedura amministrativa è attivata ai sensi della Legge 241 / 1990 e successive modifiche.

Art. 2. Oggetto della Co-progettazione

L'azione della presente manifestazione d'interesse ha per oggetto l'individuazione di un ETS interessato alla co-progettazione e alla successiva attivazione e attuazione in co-progettazione con il Distretto Sociosanitario RM 5.6, di interventi nell'ambito del PNRR, Missione 5, Componente 2, Intervento 1.1, Sub-Intervento 1.1.2 – **Autonomia degli anziani non autosufficienti Condominio Sociale per Anziani** con l'obiettivo di sperimentare ed attuare il LEPS relativo a n. 100 persone anziane non autosufficienti, fornendo loro servizi socio assistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità della loro vita presso il proprio domicilio e contesto sociale di appartenenza, che prevedano l'integrazione e la sinergia tra:

- a) adattamenti, ove possibile, dell'abitazione alle esigenze della persona mediante lavori di adeguamento e fornitura di ausili e soluzioni domotiche, meccaniche e tecnologiche (non sono previsti interventi strutturali);
- b) erogazione di servizi legati alla domiciliarità, che garantiscano la continuità dell'assistenza, secondo un modello di presa in carico sociosanitaria.

Il Distretto RM 5.6 ha quale obiettivo progettuale l'assistenza domiciliare innovativa in favore di complessivi 100 anziani in condizione di non autosufficienza, nonché la predisposizione di strumenti e ausili di domotica assistiva e le prestazioni socio-assistenziali che saranno in capo all'Ente identificato a seguito della presente procedura.

In particolare, il Servizio di Assistenza Domiciliare comprende i seguenti interventi (non esaustivi):

- prestazioni di cura e igiene della persona e dell'ambiente domestico;
- supporto allo svolgimento delle attività giornaliere;
- accompagnamento per visite e commissioni e presso i servizi di cura;
- preparazione dei pasti;
- supporto per l'acquisto di generi alimentari, medicinali e di altro genere durante l'orario di assistenza;
- lavaggio/cambio di biancheria;
- interventi volti a favorire la vita di relazione;
- interventi integrati di assistenza sociale e sociosanitaria di tipo domiciliare;
- coinvolgimento di enti e volontari per il potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità;

Dopo la chiusura della fase di coprogettazione e prima dell'inizio delle relative attività, le parti sottoscrivono la Convenzione in cui sono regolati i reciproci rapporti.

La coprogettazione, può essere riattivata su richiesta del Distretto anche durante la fase di esecuzione della convenzione, qualora si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con l'accordo. La riattivazione del procedimento di coprogettazione avverrà attraverso l'invio, tramite posta elettronica certificata (PEC), di convocazione al tavolo, con indicazione degli argomenti che saranno oggetto del nuovo accordo, al fine di concordare le modifiche e le integrazioni da effettuare.

Il singolo soggetto gestore della prestazione/intervento si impegnerà a rispettare le disposizioni illustrate in sede di progetto e sarà l'unico responsabile della qualità delle attività/azioni svolte e della gestione complessiva delle stesse. Dovranno, inoltre, aggiornare periodicamente il Distretto e devono rendersi disponibili a produrre tutte le informazioni che l'Amministrazione ritenga necessarie per il monitoraggio e rendicontazione del progetto.

Art. 3 Piano Finanziario di riferimento

Il valore economico della co-progettazione è pari a complessivi € **2.460.000,00** e nello specifico:

- € 344.399,00 per gli interventi di adattamento dell'abitazione e l'acquisto di ausili e strumenti di domotica;
- € 2.115.601,00 per i costi relativi agli interventi rivolti ai servizi di assistenza domiciliare e costi afferenti l'equipe;

In sede di co progettazione e in fase di attuazione del progetto, l'importo può essere oggetto di possibili rimodulazioni.

Art. 4 Soggetti invitati a partecipare

Possono partecipare tutti i soggetti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D. Lgs n. 117 del 3/07/2017 Codice del Terzo Settore operanti nei settori di interesse nelle linee di intervento del presente Avviso.

I soggetti sono ammessi a partecipare sia in qualità di proponente singolo, sia in ATS (Associazione Temporanea di Scopo). Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla presente selezione dell'operatore stesso e del raggruppamento al quale l'operatore partecipa. Gli operatori dovranno mantenere la stessa compagine anche nella fase successiva.

Tutti gli ETS devono essere iscritti nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 5 Requisiti di partecipazione

I Soggetti proponenti devono possedere e attestare per iscritto, ciascuno per la propria natura giuridica, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione i seguenti requisiti:

5.1. Requisiti di ordine generale

Possono richiedere di essere ammessi ai tavoli i soggetti che non incorrono e non sono incorsi:

- a) nelle situazioni di esclusione di cui agli artt.94, 95, 96, 97 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., applicabile alla fattispecie in via analogica;
- b) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- c) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
- d) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
- e) in conflitto di interesse, anche potenziale, del legale rappresentante;
- f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- g) in gravi negligenze o in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione; in errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
- h) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara finanziati con fondi comunitari, nazionali, regionali e locali;
- j) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o in altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36- bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999 art. 17;
- l) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme per aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del

Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

m) in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;

n) essere in regola con gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere seguite le prestazioni.

5.2 Requisiti di idoneità professionale:

a) essere formalmente costituiti;

b) essere un Ente cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017);

c) essere iscritti nel Registro Unico degli Enti del Terzo settore (RUNTS);

d) essere in possesso di partita IVA/Codice Fiscale;

e) non aver ottenuto o non ottenere altre agevolazioni pubbliche per le spese oggetto della domanda presentata;

f) osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL di settore di appartenenza e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;

g) essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale (Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC - se applicabile);

h) essere in regola in materia di imposte e tasse;

i) rispettare tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

j) non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della L. 246/2005", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

5.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale:

Il soggetto interessato o in caso di partecipazione in ATI, almeno un soggetto, deve aver svolto, per almeno un anno, attività analoghe e funzionali alla realizzazione degli obiettivi progettuali oggetto della presente procedura. Tale esperienza dovrà essere attestata compilando la domanda di partecipazione -

Allegato A.

5.4 Requisiti per la partecipazione Plurisoggettiva:

In caso di associazione costituita o costituenda i requisiti di cui al presente art.5 devono essere posseduti e dichiarati da tutti i componenti del raggruppamento.

Art. 6 Presentazione della Manifestazione di Interesse

La Manifestazione di interesse dovrà essere inviata, entro le ore del giorno al seguente indirizzo PEC: comune.colleferro@legalmail.it.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando solo ed esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso (Allegati A,B,C), inseriti in apposito archivio informatico (estensione.zip). La domanda dovrà essere corredata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato "**Manifestazione di interesse per la partecipazione al programma PNRR 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti_ "Condominio sociale" – Distretto RM 5.6**".

L'istanza dovrà essere sottoscritta in forma digitale dal legale rappresentante (la validità della firma sarà verificata) e contenere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso. In caso di difetti, carenze, o irregolarità non essenziali, l'Ambito Territoriale Sociale potrà richiedere integrazioni e documenti.

In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR. n. 445/2000.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse trasmesse successivamente al termine di scadenza, e comunque in modalità diverse a quanto sopra indicato.

Le richieste di chiarimenti circa gli atti dell'istruttoria possono essere inviate al seguente indirizzo PEC: comune.colleferro@legalmail.it entro il

In caso di **Associazione Temporanea di scopo (ATI) costituita o costituenda** la domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal Capofila in un unico archivio informatico compresso (estensione .zip), secondo le modalità di seguito rappresentate:

- Allegato A: un modulo di domanda di partecipazione compilato da ognuno dei soggetti coinvolti nell'Associazione Temporanea di Scopo (es: in caso di tre soggetti partecipanti, dovranno essere compilati e inseriti nell'archivio informatico compresso n. 3 moduli, compilati uno per ogni ETS);
- Allegato B: una scheda progetto unica, sottoscritta da tutti gli ETS costituiti o costituendi in ATS;

- Allegato C: una dichiarazione unica, sottoscritta da tutti gli ETS costituiti o costituendi in ATS.

Art. 7 Criteri di valutazione e individuazione del partner per la co-progettazione

Dopo la chiusura del termine previsto per l'accoglimento delle Manifestazioni di interesse, verrà nominata con Determinazione del Dirigente, specifica Commissione di valutazione delle proposte progettuali che procederà:

- all'apertura delle buste, all'analisi della regolarità formale delle domande, verificando la correttezza e la completezza delle dichiarazioni rese e dei documenti allegati, individuando quelle ammissibili e quelle inammissibili/irricevibili, e richiedendo eventuali integrazioni documentali ove consentito;
- alla valutazione del progetto ed alla attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri sotto indicati;
- alla formazione della graduatoria finale.

Sarà ammesso al partenariato di progetto il primo Soggetto Proponente in ordine di Punteggio definito dai seguenti parametri:

Criteri	Punteggio massimo
Proposte per gli adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona e la fornitura di ausili e soluzioni domotiche, meccaniche e tecnologiche	20
Descrizione del modello di funzionamento dei servizi per la domiciliarità assistita	25
Qualificazione degli operatori e delle professionalità da inserire nell'equipe e modalità di funzionamento della stessa (Coordinatore, Assistente Sociale, Operatori Sociosanitari, Terapisti occupazionali operatore portierato, esperto in domotica e altro)	20
Esperienze del soggetto proponente in attività analoghe e funzionali alla realizzazione degli obiettivi progettuali oggetto della presente procedura. Verranno valutati i progetti, la conoscenza del territorio in relazione a progetti già svolti a livello regionale/provinciale e la qualità degli interventi in relazione alle caratteristiche degli utenti coinvolti	30
Compartecipazione ai costi progettuali da parte del Soggetto Proponente, così definiti: $\frac{x}{y}$ = X Valore della compartecipazione offerta	5

<p>dall'ETS richiedente (espressa in cifra)</p> <hr/> <p>Y Valore massimo della compartecipazione tra le offerte degli EETS partecipanti</p>	<p>X 5</p>
---	------------

Per essere ammesso il progetto di massima presentato dovrà raggiungere un punteggio minimo di 60.

La proposta progettuale presentata dai soggetti partecipanti al presente Avviso costituisce lo strumento sulla base del quale l'Amministrazione seleziona il partner con cui avviare la co-progettazione. Quest'ultima prevede poi, come descritto al successivo articolo, un iter di ideazione, per l'elaborazione del progetto che sarà effettivamente realizzato e che potrà pertanto differire da quello presentato in fase di candidatura.

Art. 8 Attività di co-progettazione

Con l'Ente identificato, a seguito delle suddette valutazioni, verrà avviata l'attività di co-progettazione tramite appositi incontri durante i quali si prenderà a riferimento il progetto di massima presentato dal soggetto selezionato e si procederà alla discussione critica, alla definizione di variazioni e integrazioni coerenti con quanto previsto dal presente Avviso. In particolare, saranno oggetto del "tavolo di co-progettazione":

- individuazione degli obiettivi da conseguire e delle singole attività/servizi da realizzare;
- la definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento delle azioni oggetto della coprogettazione;
- la composizione dell'equipe e modalità di funzionamento della stessa;
- le eventuali attività complementari ed integrative che il partner intende cofinanziare;
- gli impegni economico-finanziari e modalità di pagamento.

I lavori si concluderanno con l'elaborazione del progetto definitivo denominato "Condominio Sociale", che dovrà contenere il piano economico finanziario, l'assetto organizzativo e le modalità di erogazione delle prestazioni/interventi, la metodologia di lavoro, il personale impiegato, il sistema di monitoraggio, di valutazione e di rendicontazione.

Il progetto attuativo dovrà prevedere i seguenti servizi ed interventi:

- a) Definizione e attivazione del progetto individualizzato, individuando un'équipe multidisciplinare volta ad effettuare valutazioni multidimensionali

e interdisciplinari dei bisogni della persona anziana, nonché i necessari ausili domotici;

- b) adattamenti, dell'abitazione messa a disposizione dal soggetto beneficiario;
- c) erogazione di servizi legati alla domiciliarità, che garantiscano la continuità dell'assistenza, secondo un modello di presa in carico sociosanitaria.

Dopo la chiusura della fase di coprogettazione e prima dell'inizio delle relative attività, le parti sottoscrivono la Convenzione in cui sono regolati i reciproci rapporti.

La co-progettazione, può essere riattivata su richiesta del Distretto anche durante la fase di esecuzione della Convenzione, qualora si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con l'accordo. La riattivazione del procedimento di co-progettazione avverrà attraverso l'invio, tramite posta elettronica certificata (PEC), di convocazione al tavolo, con indicazione degli argomenti che saranno oggetto del nuovo accordo, al fine di concordare le modifiche e le integrazioni da effettuare.

Il singolo soggetto gestore della prestazione/intervento si impegnerà a rispettare le disposizioni illustrate in sede di progetto e sarà l'unico responsabile della qualità delle attività/azioni svolte e della gestione complessiva delle stesse. Dovranno, inoltre, aggiornare periodicamente il Distretto e devono rendersi disponibili a produrre tutte le informazioni che l'Amministrazione ritenga necessarie per il monitoraggio e rendicontazione del progetto.

Art. 9 La Convenzione di attuazione del Servizio

Nella Convenzione, anch'essa oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, messe a disposizione dal Distretto e da quelle offerte dall'ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste all'ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti dell'ETS;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.

Art. 10 Approvazione del progetto e Convenzione

Sulla base dei lavori del Tavolo di co-progettazione, con apposito provvedimento dirigenziale, verranno approvati il progetto, il piano finanziario e la Convenzione, che potranno essere oggetto di eventuale modifica successiva in base alle necessità progettuali e previa riapertura del Tavolo di coprogettazione ai sensi dell'art. 7 del presente avviso.

Art.11 Disposizioni PNRR

I proponenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, dovranno allegare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto, ai sensi dell'articolo 46, Decreto Legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

I proponenti che occupano un numero dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, dovranno trasmettere una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (D.L. n. 77/2021, art. 47, c. 3).

Per la realizzazione degli interventi e dei servizi oggetto della co-progettazione, in caso di nuove assunzioni, il partner dovrà assicurare una quota pari almeno al 30% all'occupazione femminile e giovanile.

Le attività di progetto saranno realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (Principio DNSH – Do no significant harm). In caso di lavori di adeguamento, acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche sarà necessario predisporre specifiche Schede tecniche in sede di co-progettazione e acquisto.

In fase di convenzione sarà necessario comunicare il "titolare" effettivo così come definito dalle vigenti disposizioni.

Art. 12 Durata

Le attività concordate in sede di sottoscrizione della Convenzione dovranno concludersi entro il 31 marzo 2026, al fine di poter rendicontare le relative spese entro e non oltre il 30 giugno 2026, salvo eventuali proroghe.

Art. 13 Rendicontazione delle attività

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con l'ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990. Sarà attivato un sistema analitico di rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione del Progetto definito all'interno della procedura di co-progettazione.

Pertanto, si procederà con il rimborso delle spese effettivamente sostenute e oggetto di rendicontazione.

Art. 14 Responsabile del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 5 della L. 241 del 7 agosto 1990 si informa che il responsabile del procedimento è il

Art. 15 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa, le linee guida nazionali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)" approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 nonché le linee guida della Regione Lazio in materia di co-programmazione e co-progettazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (codice del terzo settore)

Art. 16 Clausole di salvaguardia

Il Distretto Sociosanitario RM 5.6, si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente Avviso Pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità.

La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente Avviso e nelle norme cui esso fa riferimento.

Art. 17 Pubblicità e comunicazioni

Agli Atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previsti dalla disciplina vigente.

Art. 18 Informativa privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente Avviso. I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'Ente e alla procedura, come ad esempio:

- per eseguire obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo o gestionale;
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.

Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione,

diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Per la partecipazione alla presente procedura il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, l'eventuale mancanza di consenso potrà comportare l'esclusione dalla stessa. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte.

Il soggetto partner sarà nominato responsabile del trattamento dei dati di cui viene a conoscenza.

Colleferro, lì

La Coordinatrice Ufficio di Piano
D.ssa Antonella PACELLA

Allegati:

Allegato A - Modulo di Domanda

Allegato B - Scheda di progetto

Allegato C - Dichiarazione di impegno a costituirsi in ATS